


JUS CIVILE

Rivista a cura di Rosalba Alessi, Carmelita Camardi, Massimo Confortini, Carlo Granelli, Mario Trimarchi



5-2021

Settembre-ottobre



G. Giappichelli Editore

ISSN 2281-3918/2421-2563

I contributi, inviati alla Rivista per la pubblicazione, sono soggetti a revisione tra pari a doppio cieco (*double blind*). È, quindi, garantito l'anonimato dei valutatori e dei valutati.

Vengono sottoposti a revisione tutti i contributi costituenti Articoli e saggi, inseriti in una delle voci tematiche.

Il Comitato dei revisori è costituito, esclusivamente, da professori ordinari dell'area privatistica, indicati in un apposito elenco pubblicato.

La revisione è affidata a due membri del Comitato dei revisori, scelti a rotazione dai curatori in base alle indicazioni di settore fatte da ciascun componente.

Il *referee* è tenuto a compilare la scheda di valutazione. È garantita la piena autonomia dei revisori rispetto alla Direzione della Rivista.

Soltanto in casi eccezionali, i Curatori assumono, con adeguata motivazione, la responsabilità della pubblicazione.



INDICE

	<i>pag.</i>
Articoli e Saggi	
Nuovi assetti della solidarietà nel rapporto di coppia ** di <i>Tommaso Auletta</i>	1300
Gli effetti economici delle crisi coniugali ** di <i>Enrico Quadri</i>	1347
Ancora sul cognome: due luoghi comuni e due proposte per una riforma annunciata * di <i>Luciano Olivero</i>	1371
Lo <i>status</i> di consumatore-garante nella giurisprudenza di legittimità: ascesa e declino del professionismo di rimbalzo * di <i>Edoardo Bacciardi</i>	1401
Pegno su strumenti finanziari dematerializzati e rotatività della garanzia * di <i>Giovanni Berti de Marinis</i>	1419
Dignità e sorte degli embrioni soprannumerari * di <i>Ippolito Barone</i>	1443

* Contributo sottoposto a revisione.

** I curatori, valutata la rilevanza del contributo, assumono la responsabilità diretta della pubblicazione.



pag.

Giurisprudenza

Usura e fissazione del “tasso soglia”: considerazioni a margine di S.U. n. 19597/2020 *	
<i>Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19597</i>	1484
di <i>Flora Pirozzi</i>	1510
Algoritmi, trasparenza ed effettività del consenso *	
<i>Cass. civ., Sez. I, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14381</i>	1523
di <i>Susanna Sandulli</i>	1528
Il diritto degli artisti interpreti o esecutori extra SEE ad un’equa remunerazione: un diritto senza confini *	
<i>Corte di Giustizia UE, Grande Sez., sentenza 8 settembre 2020, C-265/19</i>	1547
di <i>Martina Genovese</i>	1570
La Corte di Cassazione torna sul frazionamento del credito tra buona fede e giusto processo *	
<i>Cass. civ., Sez. II, ordinanza 24 maggio 2021, n. 14143</i>	1582
di <i>Marina Federico</i>	1599
Voli aerei in ritardo e (doppia) ‘compensazione’: la rilevanza delle circostanze eccezionali *	
<i>Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, sentenza 12 marzo 2020, C-832/18</i>	1615
di <i>Valerio Brizzolari</i>	1627



CASS. CIV., SEZ. II, ORDINANZA 24 MAGGIO 2021, N. 14143

In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico"¹.

...*Omissis*...

FATTI DI CAUSA

1. La Società Cooperativa *Omissis* ha proposto appello nei confronti della sentenza con la quale il tribunale ha rigettato l'opposizione della stessa avverso il decreto che, nel 2010, le aveva ingiunto il pagamento del compenso per prestazioni professionali vantato dall'avv. V.V.

L'avv. V. ha resistito al gravame proposto dalla società, chiedendone il rigetto.

2.1. La Corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello.

2.2. La Corte, in particolare, per quanto rileva, innanzitutto ha ritenuto l'infondatezza della censura con la quale l'appellante aveva dedotto la violazione del divieto di parcelizzazione del credito sul rilievo che si tratterebbe, in realtà, di un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all'avv. V.

2.3. La Corte, sul punto, ha dichiaratamente condiviso il giudizio espresso dal tribunale, lì dove il primo giudice aveva ritenuto che l'attività professionale svolta dall'avv. V. nel corso degli anni in favore della società ingiunta, per la mancanza di una conven-

¹In *Giust. civ., Mass.*, 2021.



zione, per la revoca “degli incarichi” formulata dalla stessa società e per l’utilizzo da parte della stessa di altri professionisti, non potesse essere configurato come un unico rapporto di consulenza e di assistenza legale.

2.4. D’altra parte, ha aggiunto la Corte, in tema di incarichi legali, l’autonomia di ogni singolo mandato, conferito mediante il rilascio di procura speciale ad litem, fa sì che la pluralità dei rapporti sia la regola e che, dunque, l’unitarietà dell’incarico dev’essere specificamente provata mediante il deposito del contratto di patrocinio o con altro mezzo equivalente. Nel caso di specie, al contrario, la società appellante non ha dimostrato il fondamento della propria eccezione in ordine alla unicità dell’incarico affidato al professionista.

2.5. Del resto, ha proseguito la Corte, il creditore ha la facoltà di chiedere, anche in via monitoria, l’adempimento parziale. Nel caso in esame, non è contestato che l’avv. V. avesse patrocinato nel corso degli anni un ingente numero di questioni nell’interesse della cooperativa (pari a centoquaranta incarichi giudiziali o stragiudiziali circa) ma non v’è alcun riferimento, da parte della società appellante, ad un accordo con lo stesso per la definizione unitaria delle spese e dei compensi.

2.6. La Corte, quindi, in assenza di qualsivoglia elemento utile a definire come unico l’incarico legale conferito all’avv. V., ha respinto il motivo d’appello.

2.7. La Corte, inoltre, ha disatteso le altre censure svolte dalla Cooperativa, a partire da quella con cui l’appellante aveva eccepito l’inidoneità delle “proposte di parcella”, sottoscritte dall’amministratore dell’epoca della cooperativa, a costituire la prova scritta del credito. La Corte, sul punto, ha evidenziato come, nel corso del giudizio di opposizione, tale prova documentale era stata integrata dalla testimonianza resa al riguardo dallo stesso ex amministratore, il quale aveva chiarito d’aver apposto la sottoscrizione “per accettazione” dopo aver verificato la reale rispondenza tra l’attività realmente svolta dal professionista e le voci indicate nella parcella, “con ciò riconoscendo l’attività professionale effettuata” (e non solo il credito), peraltro documentata anche attraverso la produzione versata in atti e non disconosciuta.

2.8. Ne consegue, ha proseguito la Corte, che mentre il creditore ha provato il proprio credito, mediante la parcella sottoscritta, le prove testimoniali e le copie degli atti redatti, ecc., l’opponente non ha dato la prova del fatto estintivo dell’obbligazione, avendo genericamente eccepito l’estinzione del credito senza alcuna prova del relativo pagamento: “difatti la produzione in atti da parte della società del versamento dell(a) somma di Euro 115.000,00 è stata superata dalla produzione dell’opposto di altrettante fatture relative ad altre procedure trattate diverse da quella in esame. Sicché è mancata la prova che la ri-



chiesta di pagamento oggetto dell'odierno giudizio fosse ricompresa negli onorari precedentemente pagati dalla società all'avv. V. per altrettanti incarichi legali”.

3. La Società Cooperativa *Omissis*, con ricorso notificato il 19/2/2019, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza della Corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

4. V.V. ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità del ricorso ed, in ogni caso, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 5, dei motivi svolti a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso che la domanda proposta dall'opposto avesse violato il divieto di parcellizzazione del credito.

6.2. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la Corte d'appello ha ommesso di considerare che: – a fronte di un rapporto di mandato professionale unitario sul piano dell'interesse economico-sociale perseguito dalle parti, l'avv. V., anziché azionare l'unico credito asseritamente vantato nello stesso giudizio, aveva provveduto a frazionarlo in trentotto ricorsi per decreto ingiuntivo, fondati, peraltro, non già su crediti dei quali accertare l'an e il quantum, ma su altrettanti ed identici atti di riconoscimento di debito, tutti liquidi ed esigibili già al momento della proposizione del primo dei trentotto ricorsi monitori, così aggravando ingiustificatamente, in ragione dei compensi giudiziali liquidati dai rispettivi giudici, la posizione debitoria della società cooperativa; – le attività difensive esplicate nei giudizi di opposizione erano state, in effetti, identiche in termini di domande, eccezioni ed attività istruttorie tant'è che l'arch. B. era stato sentito nei predetti giudizi sui medesimi capitoli di prova, così come, del resto, l'opponente aveva utilizzato trentotto atti di ricognizioni di debito aventi un'identica conformazione documentale e contenutistica, senza dedurre né provare un suo interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

6.3. L'improponibilità delle trentotto domande proposte dall'avv. V. per indebito frazionamento dell'unico credito formato dalla somma di tutti e trentotto titoli (e cioè gli atti di riconoscimento di debito), ha aggiunto la ricorrente, consegue, come dedotto dalla



stessa nel corso del giudizio di secondo grado, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale, in data 13/9/2017, il tribunale di Roma, dopo aver accertato l'esistenza di un unico rapporto professionale tra l'opponente e l'avv. V. pur a fronte di distinte procure difensive, aveva, appunto, dichiarato l'improponibilità di una delle azioni recuperatorie proposte da quest'ultimo proprio in quanto frutto di un non consentito frazionamento dell'unico credito ad esso riconducibile.

6.4. Infine, ha concluso la ricorrente, l'unitarietà del mandato di assistenza legale intercorso tra la cooperativa e l'avv. V. risulta con certezza da numerosi documenti che la Corte d'appello ha omesso di esaminare, come le quietanze che, a fronte del percepimento dell'importo complessivo di Euro. 115.503,74, lo stesso ha rilasciato mediante imputazioni genericamente riferite al complessivo rapporto, e la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, nella quale l'avv. V. ha esplicitamente ammesso l'esistenza di un unico rapporto obbligatorio.

7. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2704 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello non si è pronunciata sull'eccezione con la quale la cooperativa opponente aveva dedotto, sin dal giudizio di primo grado, la mancanza di data certa con riguardo al preavviso di parcella, alla redazione della frase "per presa visione ed accettazione" ed all'epoca della sottoscrizione apposta dall'arch. B. in qualità di presidente della cooperativa.

8. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 1988 c.c. e art. 2704 c.c., a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello non ha considerato che, a fronte della mancata prova da parte dell'avv. V. circa la creazione del preavviso di parcella in data precedente al suo deposito in cancelleria (21/1/2010), l'arch. B., revocato dalla carica di presidente della cooperativa in data 14/6/2008, non aveva più, in quel momento, alcun potere rappresentativo della società.

9. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2380 bis, 2381 e 2384 c.c., richiamati dall'art. 2519 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che fossero irrilevanti le deduzioni svolte dalla società in tema di carenza di poteri dell'amministratore.

10. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 636 c.p.c., in relazione all'art. 1988 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ri-



tenuto che fosse irrilevante la mancata allegazione del parere del consiglio dell'ordine degli avvocati a corredo della prova scritta del credito in sede monitoria.

11. Con il sesto motivo, la società ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132,115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, senza illustrarne le ragioni, ha ritenuto che l'avv. V. avesse fornito, nel corso del giudizio di opposizione, la prova del suo credito mediante la parcella sottoscritta, le prove testimoniali e le copie degli atti redatti, ecc.

12. Con il settimo motivo, la società ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1218,1195,2697 e 2702 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che la società opponente avesse genericamente eccepito l'estinzione del credito senza aver dato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, sul rilievo che la produzione in atti da parte della società del versamento della somma di Euro 115.000,00 era stata superata dalla produzione da parte dell'opposto di altrettante fatture relative ad altre procedure trattate e diverse da quella in esame, e che era, dunque, mancata la prova che la richiesta di pagamento oggetto dell'odierno giudizio fosse ricompresa negli onorari precedentemente pagati dalla società all'avv. V. per altrettanti incarichi legali. La Corte d'appello, però, ha osservato la società ricorrente, così facendo, non ha considerato che, come emerge dalle ricevute depositate in giudizio dalla opponente, l'avv. V., nel periodo che va dall'1/4/2004 al 4/5/2007, ha ricevuto la somma complessiva di Euro 115.503,74, e che lo stesso, come si evince dalle formule utilizzate, ha genericamente imputato tale somma al complessivo rapporto di assistenza legale allora in essere con la cooperativa, con diciture generiche come "per ricevuta", "fondo spese in acconto in relazione ai giudizi in corso", "acconto spese", "a titolo di fondo spese legali", ecc.. Peraltro, ha aggiunto la ricorrente, la società opponente ha immediatamente contestato l'errata imputazione che l'avv. V. aveva operato, con la conseguenza che era onere dello stesso provare la fondatezza della contestata imputazione di pagamento mediante l'allegazione degli altri crediti ai quali il pagamento effettuato dal debitore dovrebbe essere riferito. Tale prova, però, non può essere certo fornita mediante la produzione di fatture prive di data certa, trattandosi di documenti generati dallo stesso creditore, e riferite, peraltro, ad incarichi dei quali la società aveva contestato sia l'attribuzione che l'esecuzione.

13. Con l'ottavo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in



cui la Corte d'appello ha ritenuto che fosse infondata la censura concernente gli interessi moratori.

14.1. Il primo motivo, nei limiti che seguono, è fondato.

14.2. La Corte d'appello, in effetti, ha ritenuto che, ad onta di quanto affermato sul punto dall'appellante, il credito azionato dall'avv. V. con il ricorso per decreto ingiuntivo non derivava, rispetto alle pretese fatte valere con gli altri ricorsi monitori, da un unico rapporto obbligatorio, vale a dire da un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all'avv. V. La Corte, in particolare, dichiaratamente condividendo il giudizio espresso sul punto dal tribunale, ha ritenuto che l'attività professionale svolta dall'avv. V. nel corso degli anni in favore della società ingiunta, a fronte della mancanza di una convenzione, della revoca "degli incarichi" formulata dalla stessa società e dell'utilizzo da parte della stessa di altri professionisti, non potesse essere configurato come un unico rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza legale ed, in forza di tale apprezzamento, ha escluso che il tribunale avesse violato il divieto di parcellizzazione del credito.

14.3. Tale conclusione, tuttavia, non è giuridicamente corretta.

Le Sezioni Unite di questa Corte, com'è noto, hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007). E così, sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che "... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non so-



lo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" (Cass. n. 19898 del 2018; conf., Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e Cass. n. 17019 del 2018).

14.4. Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, e cioè la volontà delle parti di stipulare un contratto, specie quando si tratta di controversie (recuperatorie di crediti) promosse a rapporto concluso, quando, cioè, il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, si da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il principio dell'infrazionabilità del singolo diritto di credito affermato dalla sentenza n. 23726 del 2007 ("decisamente indivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento") non comporta inevitabilmente che il creditore debba agire nello stesso processo per far valere "diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso" intercor-



rente tra le medesime parti. D'altra parte, hanno ulteriormente osservato le Sezioni Unite del 2017, il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza per questo incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito. In effetti, "l'onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro – retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre – non in un alleggerimento bensì – in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo. È verosimile che per questa via il processo (lungi dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito) finisca per divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell'uso della giurisdizione". Del resto, "l'affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l'economia. Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing), l'idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati – pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio – in un unico processo monstre (meno "spedito" dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti".

14.5. Tuttavia, hanno aggiunto le Sezioni Unite del 2017, "se è vero... che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi"... "nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere me-



glio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti)”.

14.6. Le Sezioni Unite, quindi, hanno affermato che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, nonché, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente ma solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, la cui carenza, ove non sia stata dedotta dal convenuto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, il quale, però, è tenuto ad indicare alle parti la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, assegnare alle stesse il termine previsto dall'art. 101 c.p.c., comma 2, (per l'applicazione di tali principi, cfr., in seguito, Cass. n. 31012 del 2017 e n. 17893 del 2018; viceversa, per l'applicazione del principio del divieto di frazionamento in caso di unico rapporto contrattuale senza ulteriori distinzioni, v. Cass. n. 4016 del 2016, la quale ha sostenuto che sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, specie se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti).

14.7. Le Sezioni Unite del 2017, quindi, dopo aver ribadito il divieto di tutela frazionata del singolo diritto di credito in plurime richieste giudiziali di adempimento (contestuali o scaglionate nel tempo), hanno affermato il principio generale per il quale, al contrario, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, pur se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Ed è, naturalmente, una questione di diritto sostanziale la verifica se la pretesa creditoria azionata sia da considerare come un unico diritto di credito (non suscettibile di tutela processuale frazionata), come nel caso del diritto al risarcimento del danno (cfr., sul punto, Cass. n. 15523 del 2019) ovvero se si tratti della sommatoria delle prestazioni dovute in conseguenza di



crediti distinti (che, in quanto tali, pur se relativi allo stesso rapporto di durata tra le parti, sono in linea di principio, suscettibili di tutela processuale separata, come nel caso, deciso dalle Sezioni Unite, del credito al premio al premio di fedeltà aziendale e di quello al trattamento di fine rapporto afferente al medesimo rapporto di lavoro subordinato).

14.8. Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, però, soffre di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ovvero siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”. Nell’una e nell’altra ipotesi, infatti, poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell’attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell’identica “vicenda sostanziale” che (“sia pure connotata da aspetti in parte dissimili”) è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di credito azionati, nell’uno e nell’altro giudizio, le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che – ed è questo un dato imprescindibile – risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata.

14.9. La prima ipotesi (che la sentenza delle Sezioni Unite tratta espressamente) si configura, come detto, nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto contrattuale tra le parti “sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” perché hanno in comune le questioni relative all’esistenza del rapporto stesso ovvero alla validità o all’efficacia del relativo titolo.

La giurisprudenza di questa Corte, in effetti, ritiene che, in caso di rapporti contrattuali complessi, il giudicato – che pure ha per oggetto esclusivo la singola situazione giuridica soggettiva azionata (che segna, quindi, i suoi limiti oggettivi) e non produce quindi alcun effetto preclusivo in ordine agli altri diritti derivanti dal medesimo rapporto né ai diritti maturati in relazione a differenti segmenti o frazioni dello stesso, copre, tuttavia, in quanto necessariamente compreso nell’ambito oggettivo della prima domanda, anche l’accertamento già compiuto in ordine alle questioni di fatto e di diritto comuni ad entrambe le domande (come l’esistenza del rapporto stesso dal quale lo stesso trae origine oppure la validità e l’efficacia del relativo titolo), quale necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere (cfr., in tal senso, Cass. SU n. 15896 del 2006; Cass. SU n. 13916 del 2006; di recente, Cass. n. 5486 del 2019; Cass. n. 13152 del 2019; Cass. n. 28318 del 2017; in materia di lavoro, in particolare, Cass. n. 9317 del 2013, in motiv., Cass. n. 4282 del 2012, in motiv.).



In tali situazioni, quindi, secondo le Sezioni Unite, onde evitare il rischio di giudicati contrastanti e la duplicazione dell'attività istruttoria ma anche per favorire la giustizia sostanziale delle decisioni e la rapida definizione della controversia tra le parti, la domanda che abbia ad oggetto una delle pretese scaturenti dal rapporto contrattuale non può essere proposta separatamente da quella che abbia ad oggetto una distinta pretesa derivante dal medesimo rapporto contrattuale quando, sia pur soltanto nei limiti delle questioni di fatto e di diritto comune ad entrambe le domande (quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso), la seconda è già compresa nell'ambito oggettivo del primo giudizio ("l'ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo "ambito" oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di "preclusione" dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall'esigenza di evitare, ove possibile, la "duplicazione" di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale"), con salvezza, naturalmente, del caso in cui il creditore sia portatore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata delle pretese.

14.10. L'altra ipotesi (che non è specificamente trattata dalle Sezioni Unite se non in sede di decisione sul ricorso, che ha rigettato sul rilievo che, essendo stati azionati crediti non solo tra loro distinti ma anche fondati su una differente fonte, una contrattuale ed una legale, non si poneva alcuna necessità di verificare la sussistenza di un apprezzabile interesse del creditore per giustificare la tutela frazionata) si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul "medesimo fatto costitutivo": dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la contraddizione che non lo consente, non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito (per il quale, come detto, il divieto di tutela giudiziale frazionata è stato già sancito dalle SU con la sentenza n. 23726 del 2007: si pensi, ad esempio, al credito relativo al prezzo dovuto per una singola fornitura o al compenso spettante per un singolo incarico professionale), ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti)



ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, ai corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, ai compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.). In siffatte situazioni, quindi, il creditore, che ha maturato pretese tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relative ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti (Cass. n. 4282 del 2012, in motiv., in cui è ripetuto che nei rapporti di durata i singoli periodi individuano titoli differenti pertanto insuscettibili, comunque, di essere “forzosamente” coperti dal giudicato unitario; conf. Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.) – ma (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi (che, pur se storicamente distinti, sono) tra loro simili o analoghi, non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi).

14.11. Il Collegio ritiene che tale soluzione debba trovare necessariamente applicazione, per l'evidente comunanza di ratio, non soltanto al caso (del quale le Sezioni Unite si sono occupate) del creditore (asseritamente) titolare di distinte pretese creditorie ma riconducibili a distinti (ma simili) fatti costitutivi che si sono verificati nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, come quello di lavoro subordinato, che ne abbia disciplinato il compimento (le prestazioni lavorative) e gli effetti (il credito alle conseguenti retribuzioni), ma anche al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture: che è, a bene vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726 del 2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e ottenuto “un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata”) ed, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. n. 31308 del 2019, relativa a credito professionale e Cass. n. 24130 del 2020).

14.12. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza tra le stesse parti di crediti giuridicamente eguali, che, pur se non conseguenti allo stesso con-



tratto, siano nondimeno riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) al medesimo “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (anche se in via di mero fatto) tra loro, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio. E ciò in ragione dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede che derivano dal più ampio “contatto sociale” tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell’altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l’esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr. Cass. SU n. 23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare (si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.

14.13. In tali situazioni, in effetti, l’interesse sostanziale del creditore (salvo, naturalmente, che non sia dedotto e provato il contrario) può essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la “medesima vicenda esistenziale” e “sostanziale” (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili): la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate dall’esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti (si pensi alle diverse consegne dei beni forniti all’acquirente ad opera dello stesso vettore che sia chiamato a rendere le relative testimonianze) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti. Si pensi, in particolare, all’eccezione (sollevata proprio dalla società ricorrente) di imputazione dei pagamenti eseguiti nel corso del tempo, la quale, evidentemente, può essere senz’altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccipisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che



hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.

14.14. Di tale esigenze, del resto, si è fatta carico la giurisprudenza delle Sezioni Unite anche in altre decisioni, come è accaduto, in particolare, con la sentenza n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Tale sentenza, in effetti, ha ribadito l'esigenza "di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti)", e, quindi, di evitare che, una volta proposta una domanda innanzi ad un giudice, sia, poi, proposta una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice che sia chiamato a conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente tanto sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata proprio se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed "esistenziale", evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificiosamente frammentata con l'effetto di determinarne una visione parziale), quanto sulla ragionevole durata dei processi (valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice che sia idonea "a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi, essendo appena il caso di aggiungere che sulla irragionevole durata di un processo non incide (sol)tanto ciò che rileva all'interno di quel processo quanto il numero complessivo dei processi contemporaneamente pendenti che ne condiziona la gestione"; in quest'ultimo senso, del resto, si erano già pronunciate le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 23726 del 2007, rilevando "... l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata").

14.15. Le Sezioni Unite di questa Corte, d'altra parte, in tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, hanno affermato che costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad



un accorpamento delle posizioni in contestazione (Cass. SU n. 14374 del 2012, che si è pronunciata, riconoscendo la responsabilità disciplinare dell'avvocato, in una vicenda nella quale l'incolpato era stato accusato di avere promosso contro il suo cliente "una pluralità di azioni giudiziarie per recuperare i crediti... per compensi professionali, così aggravando la posizione della debitrice, senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela dei crediti..."). Le Sezioni Unite, in particolare, hanno evidenziato che: – "il rapporto professionale, svoltosi continuativamente per un lungo periodo temporale fra le parti, avrebbe dovuto, anche sul piano della richiesta dei compensi, sfociare, quantomeno, in un accorpamento delle posizioni in contestazione, per un loro esame globale e complessivo. L'aver, viceversa, con iniziative plurime, e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, aggravato la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali a suo carico, conduce, quindi, a ritenere sussistere la violazione deontologica contestata"; – "i principi di buona fede oggettiva e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere giuridico ed una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili; e che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, volto anche alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. anche S.U. 23.12.2009, n. 27214; Cass. 22.12.2011, n. 28286). Principio, questo ripreso anche dall'art. 88 c.p.c. per il quale le parti e i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità; applicabile, quindi, anche con riferimento ai doveri deontologici".

14.16. In definitiva, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 – alla cui stregua i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata – va inteso con la duplice specificazione che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'art. 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo".



15. Alla stregua delle precisazioni che precedono, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti”.

16. La sentenza impugnata, avendo dato esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza, in punto di fatto, di un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all’avv. V., non si è, evidentemente, attenuta al principio esposto: e dev’essere, quindi, in parte qua, cassata, con assorbimento di tutti gli altri motivi.

17. Il principio di diritto in precedenza affermato induce, peraltro, ad escludere ogni rilievo alla sentenza n. 17156/2017, passata in giudicato, con la quale, in data 13/9/2017, il tribunale di Roma ha accertato l’esistenza di un unico rapporto professionale tra l’opponente e l’avv. V. pur a fronte di distinte procure difensive ed ha, quindi, dichiarato l’improponibilità di una delle azioni recuperatorie proposte da quest’ultimo proprio in quanto frutto dell’indebito frazionamento dell’unico credito ad esso riconducibile. La natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, vale a dire l’improponibilità della domanda, esclude, invero, che la statuizione che ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui, come quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o comunque rilevata. La statuizione su una questione processuale dà luogo, in effetti, ad un giudicato meramente formale ed ha, come tale, un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (cfr. Cass. n. 23130 del 2020; n. 10641 del 2019; Cass. n. 7303 del 2012; Cass. n. 22212 del 2004; Cass. n. 17248 del 2003) / ma non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, né, a fortiori, che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia, com’è accaduto nel caso in esame, diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda.



18. Deve, infine, escludersi ogni rilievo al fatto che la sentenza sia stata resa con la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, trattandosi di questione che non è stata fatta valere nel presente giudizio secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione (cfr. Cass. n. 27923 del 2018). Il Collegio, peraltro, non ignora che questa Corte, con due distinte ordinanze del 9/12/2019, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 69 del 2013, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, e art. 72, comma 1, conv. con modif. nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi delle sezioni della Corte d'appello. Senonché, con la recente sentenza n. 41 del 2021, la Corte costituzionale, pur dichiarando incostituzionali le predette norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello, ha stabilito che esse potranno, tuttavia, continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. Fino ad allora, la "temporanea tollerabilità costituzionale" dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili.

19. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma che, in differente composizione, si atterrà al principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021.



MARINA FEDERICO

Dottoranda di ricerca – Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari

LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA SUL FRAZIONAMENTO DEL CREDITO TRA BUONA FEDE E GIUSTO PROCESSO

SOMMARIO: 1 Il caso. – 2. Il frazionamento del credito tra abuso del processo e del diritto. – 3. Segue. La giurisprudenza della Suprema Corte. – 4. L'interpretazione estensiva di unico rapporto obbligatorio e di medesimo fatto costitutivo. – 5. Alcuni rilievi di natura processuale sull'oggetto del giudicato. – 6. Luci e ombre della pronuncia in commento. Il (discutibile) richiamo al contatto sociale. – 7. ... e alla buona fede in sede processuale.

1. – L'ordinanza in commento trae origine da una vicenda relativa all'emissione, nei confronti di una società, di trentotto decreti ingiuntivi, fondati su identici atti di riconoscimento di debito, per il pagamento di numerosi incarichi professionali di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, basati su distinte procure alle liti, conferiti nel corso degli anni ad un avvocato.

La società si opponeva ad uno dei decreti e, contro il provvedimento di rigetto dell'opposizione, ricorreva in appello, annoverando, tra i vari motivi di impugnazione, l'illegittima parcellizzazione del credito da parte dell'opposto, poiché, secondo la ricostruzione da lei prospettata, tra la stessa e il professionista intercorreva un rapporto di durata di consulenza ed assistenza legale, da cui discendeva un unico credito.

Il giudice dell'appello rigettava la domanda della parte attrice e rilevava l'autonomia di ogni singolo incarico difensivo, sottolineando che tra l'avvocato e la società si fossero succeduti negli anni rapporti contrattuali diversi, suscettibili di essere azionati separatamente in giudizio.

Contro tale decisione, la società proponeva ricorso in cassazione e, con il primo e più corposo tra i vari motivi di ricorso, adduceva che la deduzione in differenti giudizi della pretesa creditoria non corrispondeva ad alcun interesse apprezzabile del creditore, anzi integrava gli estremi di una condotta abusiva, contraria alle regole di correttezza e buona



fede che devono guidare le parti nell'esecuzione del contratto, nonché ai principi, di rango costituzionale, del giusto processo.

Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso proposto dalla società e, se il risultato pratico cui è giunto rispetto alla sussistenza di una condotta abusiva, a primo impatto, appare condivisibile, meritano tuttavia di essere attentamente considerate le argomentazioni con cui perviene a quest'esito, che rappresentano l'ultimo atto di una serie di decisioni della Corte sul frazionamento giudiziale del credito¹.

2. – La pronuncia in commento consente di soffermarsi su una questione di grande interesse: il frazionamento del credito e il ruolo delle clausole generali nel diritto civile sostanziale e processuale².

Il frazionamento del credito (o parcellizzazione della pretesa creditoria) è una delle ipotesi in cui si coglie lo stretto legame tra profilo processuale e profilo sostanziale dei rapporti giuridici³.

Si parla di frazionamento del credito quando l'attore, titolare di un unico diritto di credito, lo "fraziona" in più parti, che fa valere in distinti giudizi. Quest'evenienza può presentarsi nel caso in cui una parte del *quantum* del credito sia ancora da accertare o quando l'attore desidera giovare di un rito processuale più snello⁴.

Quando invece il frazionamento della pretesa creditoria viene effettuato per trarne vantaggio ai danni del convenuto, per esempio con l'obiettivo di lucrare sulle spese di

¹ Occorre precisare che la presente è la prima di una serie di ordinanze tutte relative alla medesima vicenda. La società aveva, infatti, opposto la gran parte dei diversi decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti ed alcune opposizioni erano state rigettate, altre accolte. Tali provvedimenti erano stati impugnati in appello, rispettivamente dalla società e dall'avvocato; contro le sentenze con cui la corte d'appello confermava i decreti ingiuntivi e rigettava l'opposizione della società, quest'ultima aveva proposto ricorso in Cassazione.

Le altre ordinanze sono: Cass. 30 giugno 2021, n. 18568, Cass. 30 giugno 2021, n. 18567, est. Dongiacomo; Cass. 30 giugno 2021, n. 18565; Cass. 30 giugno 2021, n. 18563; Cass. 30 giugno 2021, n. 18562, est. Carrato; Cass. 22 giugno 2021, n. 17816, Cass. 22 giugno 2021, n. 17815; Cass. 22 giugno 2021, n. 17814; Cass. 22 giugno 2021, n. 17813, est. Gorjan.

² Sul punto, *ex multis*, P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto (una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite)*, in *Corr. giur.*, 2008, 745 ss.; S. PATTI, *Le clausole generali nel diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 25 ss. Su buona fede nell'esecuzione del contratto e frazionamento del credito vedi, in particolare, G. D'AMICO, *Comportamento del creditore*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, III, *Obbligazioni. Il rapporto obbligatorio*, I, Giuffrè, 2009, 211-213.

³ P. RESCIGNO, *L'abuso*, cit., 745.

⁴ T. DALLA MASSARA, *La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il "ripensamento" delle Sezioni Unite*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 345.



lite o di introdurre la controversia davanti al giudice di pace affinché il giudizio sia gratuito dal punto di vista fiscale, se ne ricorrono i presupposti⁵, la fattispecie è stata ricondotta dalla giurisprudenza alla discussa figura dell'abuso del processo, che consiste nella distorsione o, più precisamente, nello "sviamento" dello scopo di un atto processuale, anche attraverso l'uso strumentale del diritto d'azione⁶.

Ciò premesso, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema del frazionamento del credito esprime il progressivo cambiamento che, come è stato osservato, "dalla discrezionalità e l'arbitrio nell'esercizio dei diritti conduce, con gradazioni diverse, alla sindacabilità e al controllo"⁷.

Giova innanzitutto ricordare che in merito di frazionamento del credito è stato richiamato frequentemente l'art. 1375 cod. civ. che, come è noto, prescrive che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede. Tale clausola generale indica che i contraenti devono comportarsi secondo correttezza, attuando il regolamento contrattuale in maniera tale da preservare l'assetto dell'operazione economica⁸ che hanno inteso determinare, nel modo che la prassi negoziale ritiene, appunto, corretto e quindi dovuto⁹. La buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio è stata, nel corso del tempo, ampiamente adoperata nelle riflessioni sull'abuso del diritto¹⁰, cui è stato ricondotto anche il frazio-

⁵ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale. Vol. I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Giappichelli, 2017, 601. Una casistica si trova in: M. MONTANARI, *Note minime sull'abuso del processo civile*, in *Corr. giur.*, 2011, 555-558.

⁶ A. DONDI, *Abuso del processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir., Ann.*, Giuffrè, 2010, 1 s.; G. SPANGHER, *Abuso del processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Ann.*, Giuffrè, 2016, 1; nonché, *ex multis*, C. CONSOLO, *Note necessariamente divaganti quanto all'"abuso sanzionabile del processo" all'"abuso del diritto come argomento"*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1284 ss. e, ampiamente, F. CORDOPATRI, *L'abuso del processo*, Cedam, 2000.

⁷ P. RESCIGNO, *L'abuso*, cit., 746.

⁸ Sull'operazione economica si rimanda a: C. CAMARDI, *Collegamento negoziale e contratto in frode alla legge. Un classico alla prova di esperienze recenti*, in *I contratti*, 2011, 1046 e E. GABRIELLI, *Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell'operazione economica*, in *Giust. civ.*, 2020, 445-475. Di quest'ultimo, più in generale, ID., *Operazione economica e teoria del contratto*, Giuffrè, 2013, sulla scorta degli studi pionieristici della scuola romana (vedi G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, 1966 e G. PALERMO, *Funzione illecita e autonomia privata*, Giuffrè, ristampa inalterata 1974); nonché A. D'ANGELO, *Contratto e operazione economica*, Giappichelli, 1992.

⁹ P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, con la collaborazione di Carmelita Camardi, Jovene, 1996, 360.

¹⁰ P. RESCIGNO, *L'abuso*, cit., 745 s. Sull'uso della buona fede da parte della giurisprudenza di legittimità, nel campo dell'abuso del diritto, cfr. C. GRANELLI, *Autonomia privata e intervento del giudice*, in *juscivile*, 2018, spec. 401 ss.

I tratti della figura dell'abuso del diritto sono efficacemente riassunti in A. GENTILI, *L'abuso del diritto*



namento del credito, quando risulta in una condotta lesiva della sfera giuridica del debitore¹¹.

Si è però osservato che il credito può essere legittimamente azionato parzialmente, considerato, tra l'altro, che nel nostro sistema giuridico vi sono già strumenti che consentono al debitore di tutelarsi nel caso di richiesta di adempimento parziale della pretesa, quali la possibilità di offrire l'intera prestazione o di proporre una domanda riconvenzionale di accertamento dell'intero credito¹².

3. – La Corte di Cassazione, nell'affrontare il problema del frazionamento del credito, ricondotto ora all'abuso del diritto, ora all'abuso degli strumenti processuali¹³, ha fatto riferimento alla clausola generale del dovere di correttezza nei rapporti obbligatori, nonché ai principi del giusto processo¹⁴.

In particolare, la giurisprudenza, nel considerare l'ammissibilità del frazionamento del credito, si è rifatta all'art. 1175 cod. civ. e, soprattutto, all'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 cod. civ., che perdura anche nel momento in cui il contratto si *realizza* nella dimensione processuale.

Dopo anni di orientamenti contrastanti, con la sentenza a Sezioni Unite del 10 aprile del 2000, n. 108¹⁵, il Collegio stabilì l'ammissibilità della proposizione di domande se-

come argomento, in *Riv. dir. civ.*, 2012, spec. 311-312. L'Autore individua i caratteri che identificano l'abuso del diritto come fattispecie giuridicamente rilevante, in dottrina e giurisprudenza, e cioè: *a*) un atto, cosciente e volontario, che costituisca esercizio di un potere; *b*) la conformità strutturale dell'atto a un comportamento permesso; *c*) il contrasto funzionale dell'atto con imperativi principi o norme dell'ordinamento; *d*) "un trattamento giuridico dell'atto" che si sostanzia in una sanzione (che viene comminata a causa della *funzione*, appunto, dell'atto, e non della sua struttura) e, in alcuni casi, *e*) un pregiudizio di qualche tipo a terzi.

¹¹ P. RESCIGNO, *L'abuso*, cit., 745 s. e A. GENTILI, *L'abuso del diritto*, cit., spec. 307 s. e 326-329.

¹² A. FINESSI, *La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuovo intervento delle Sezioni Unite*, in *NGCC*, 2008, 464. Vedi E. BIVONA, *Frazionamento "abusivo" del credito e controllo giudiziale sull'interesse ad agire*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 1181, secondo cui l'art. 1181 cod. civ. consente di avvalorare la possibilità che la prestazione venga eseguita parzialmente, quando la parcellizzazione risponde ad un interesse apprezzabile del creditore, mentre l'art. 1292 cod. civ. indicherebbe che tra le modalità di godimento del diritto di credito non può non essere ricompreso il suo esercizio parziale, in quanto permette al creditore di chiedere ai condebitori, anziché l'intero, solo una parte del credito.

¹³ In generale, sul rapporto tra abuso del processo e del diritto, vedi G. VERDE, *L'abuso del diritto e l'abuso del processo (dopo la lettura del recente libro di Tropea)*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1085 ss.

¹⁴ Si veda Cass. 23 luglio 1997, n. 6900, in *Foro it.*, 1998, I, 1582.

¹⁵ Cass. 10 aprile del 2000, n. 108, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce: «Obbligazioni in genere», n. 16.



parate per la riscossione di un unico credito, usando come argomento portante l'art. 1181 cod. civ. e la possibilità del debitore di adempiere parzialmente alla propria obbligazione¹⁶. Pochi anni dopo, però, le Sezioni Unite cambiarono indirizzo, con la sentenza del 15 novembre 2007, n. 23726¹⁷.

Con la pronuncia del 2007, la Corte affermò che il creditore di una somma di denaro non può frazionare la richiesta di adempimento dell'unico credito in diverse domande giudiziali. Infatti, in tal modo il creditore provoca un aggravamento della posizione debitoria, sia sotto il profilo dell'allungamento dei tempi di liberazione dall'obbligazione, che delle spese di lite e dell'attività difensiva. Tra l'altro, tale condotta produce il pericolo di giudicati contraddittori sullo stesso rapporto¹⁸.

Le Sezioni Unite motivarono il proprio cambiamento di rotta sulla base dell'evoluzione del quadro normativo, che impone particolare attenzione ai valori della buona fede e della correttezza, da ricondurre ai doveri costituzionali di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione e rifacendosi al canone del giusto processo dalla ragionevole durata, da poco introdotto nel nostro ordinamento con il novellato art. 111 della Costituzione¹⁹.

La giurisprudenza di legittimità, dopo il 2007, si spinse a ritenere che l'ipotesi di in-

¹⁶ Su Cass. 10 aprile del 2000, n. 108, cit., T. DALLA MASSARA, *Tra res iudicata e bona fides: le Sezioni Unite accolgono la frazionabilità nel quantum della domanda di condanna pecuniaria*, in *Studium iuris*, 2000, 1273 ss. e A. CARRATTA, *Ammissibilità della domanda giudiziale "frazionata" in più processi?*, in *Giur. It.*, 2001, 1143 ss.

¹⁷ Cass. Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, *Rep. Foro it.*, 2008, voce: «Obbligazioni in genere», n. 76, commentata da A. FINESSI, *La frazionabilità*, cit., 458-466 e F. COSSIGNANI, *Credito unitario, unica azione*, *ivi*, 466-471, A. PALMIERI – R. PARDOLESI, *Frazionamento del credito e buona fede inflessibile*, in *Foro it.*, 2008, cc.1515 ss., M. DE CRISTOFARO, *Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 335 ss., R. CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nel processo civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1437 ss., A. DONATI, *Buona fede, solidarietà, esercizio parziale del credito (ancora intorno a Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726)*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 347 ss., A. GRAZIOSI, *Pluralità di azioni a tutela dello stesso diritto (frazionato) o abuso del diritto di azione?*, in *Corr. giur.*, 2009, 1133 ss.

¹⁸ Cass. Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit., *passim*. In seguito alla pronuncia del 2007, in cui la Corte di Cassazione non aveva ancora precisato se il rigetto della domanda frazionata fosse un rigetto nel merito o nel rito, parte della dottrina aveva sostenuto che la Corte di Cassazione fosse arrivata alla "radicale posizione" di negare alla radice la possibilità di dedurre separatamente in giudizio un unico diritto di credito sulla scorta di considerazioni legate, in realtà, all'oggetto del giudicato e alla necessaria corrispondenza tra posizione giuridica sostanziale e oggetto della domanda e dell'accertamento; in questi termini, M. DE CRISTOFARO, *Infrazionabilità*, cit., 339 e C. CONSOLO, *Note*, cit., 1293 ss.

¹⁹ T. DALLA MASSARA, *La domanda*, cit., 348-350 e M. DE CRISTOFARO, *Infrazionabilità*, cit., 336, che osserva: "Nel combinato richiamo di buona fede e giusto processo le Sezioni Unite trovano il 'grimaldello' per l'odierno *revirement*, superando i plurimi argomenti focalizzati dalla pronuncia del 2000 [...]".



debita parcellizzazione del credito si rinvenga non solo quando un unico credito sia azionato con separate domande giudiziali, ma anche quando si tratti di una pluralità di crediti, originati dal medesimo rapporto obbligatorio²⁰.

A questo filone giurisprudenziale si è successivamente contrapposto l'indirizzo, accolto con la sentenza a Sezioni Unite del 16 febbraio del 2017, n. 4090²¹, per cui un generale divieto di azionare separatamente i diritti di credito ascrivibili ad un unico rapporto contrattuale contrasta con alcuni indici normativi²², oltre a risultare in un eccessivo sacrificio delle ragioni del creditore. Infatti, il creditore perderebbe la possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di fruire di riti più spediti, oltre ad essergli imposto uno sforzo irragionevole nel caso in cui crediti di natura diversa, soggetti a regimi probatori differenti e maturati in tempi distinti, debbano essere necessariamente azionati nello stesso giudizio²³.

Quest'ultimo può, dunque, dedurre in distinti giudizi più crediti che derivano da un rapporto obbligatorio con il debitore, fermo restando il divieto di parcellizzazione dell'*unico credito* in plurime domande giudiziali.

Tuttavia, la Suprema Corte sostenne che se i crediti traggono origine dal medesimo fatto costitutivo e/o sono riconducibili all'ambito del medesimo giudicato è necessario che il creditore abbia "un interesse oggettivamente valutabile", ex art. 100 cod. proc. civ., a proporre separate domande, che spetta all'organo giurisdizionale accertare, caso per caso²⁴.

²⁰ Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2009, n. 26961, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce: «Lavoro (rapporto di)», n. 1654, Cass. 17 marzo 2013, n. 9317, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce: «Fallimento», n. 463; Cass. 10 maggio 2013, n. 11256, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce: «Procedimento civile», n. 101; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27064, in *Foro it.*; Cass. 1 marzo 2016, n. 4016, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce: «Procedimento civile», n.172, quest'ultima richiamata nella presente ordinanza.

²¹ Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. 4090, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce: «Procedimento civile», n. 167, su cui M. BARAFANI, *Tutela processuale frazionata del credito – i fondamenti concettuali del dibattito sul frazionamento giudiziale del credito*, in *Giur. it.*, 2017, 1089 ss., E. BIVONA, *Frazionamento*, cit., 1163 ss. Si veda anche F. FESTI, *Infrazionabilità e unicità del credito*, 2017, in *Corr. giur.*, 2018, 760 ss.

²² Ai punti 2 e 3 della sentenza, le Sezioni Unite sottolinearono che: "il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 cod. proc. civ. [...] Ulteriori argomenti in tal senso possono trarsi dalla contemplata possibilità di condanna generica ovvero dalla prevista necessità, ex art. 34 cod. proc. civ., di esplicita domanda di parte perché l'accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato[...]" Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. 4090, cit., 6 s.

²³ Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit.

²⁴ In riferimento al ruolo dell'art. 100 cod. proc. civ. come norma fondamentale per risolvere il proble-



4. – La Suprema Corte, nella pronuncia presa in esame, interpreta in modo estensivo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite del 2017 e chiarisce i presupposti in presenza dei quali si configura un’abusiva parcellizzazione del credito.

A tal fine, nella motivazione dell’ordinanza, la Cassazione svolge alcuni rilievi di diritto sostanziale e processuale che è opportuno esaminare separatamente.

Il Collegio, anzitutto, disattendendo la ricostruzione proposta dalla ricorrente, ritiene che l’avvocato non vanti un solo credito, ma più crediti nei confronti della società.

Precisa, dunque, quando la pluralità di pretese creditorie sia riconducibile a un rapporto di durata tra le parti e quando le pretese azionate abbiano origine dal medesimo fatto costitutivo e siano ascrivibili potenzialmente all’ambito dello stesso giudicato.

In primo luogo, la Cassazione colloca la relazione tra le parti in un rapporto di mero fatto che, pur non originato dalla stipulazione di un contratto, si è venuto a determinare nel corso del tempo, assimilabile ad un rapporto di durata vero e proprio. In situazioni del genere, dunque, la Corte afferma che tra le parti si instaura un *contatto sociale*, da cui discende l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza.

In secondo luogo, la Suprema Corte osserva che, nel valutare se più crediti siano fondati sullo stesso fatto costitutivo, occorre considerare se i crediti abbiano avuto origine da fatti, seppur storicamente diversi, della stessa natura giuridica.

Pertanto, bisogna verificare se vi sia un rapporto di durata tra le parti, in senso “storico fenomenologico”, e se la pluralità di pretese creditorie sussumibili in questo rapporto scaturisca da fatti costitutivi della medesima natura giuridica e sia, dunque, riferibile, per adoperare le parole del Collegio, “alla stessa vicenda esistenziale”. In questi casi, in ragione dei doveri imposti dal contatto sociale, la parcellizzazione del credito, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile *ex art.* 100 cod. proc. civ., appare ingiustificata. Di conseguenza, con l’ordinanza che si annota, viene offerta un’interpretazione estensiva

ma della domanda frazionata, si veda già G. VERDE, *Sulla “minima unità strutturale” azionabile nel processo (a proposito di giudicato e di emergenti dottrine)*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, in part. 577 ss. e, di recente, M. MARINELLI, *La clausola generale dell’art. 100 cod. proc. civ. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli*, Editoriale scientifica, 2005, spec. 157-161; su diverse posizioni, M.F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull’abuso dell’azione giudiziale*, Giuffrè, 2004, *passim*.

Nel caso in cui l’interesse ad agire in via frazionata non sussista, la Corte, nel corso del tempo, si è assestata sull’orientamento per cui la domanda sarebbe da dichiararsi improponibile. L’improponibilità della domanda, come sottolineato anche nell’ordinanza che si annota e come si vedrà, non preclude all’attore di iniziare un successivo giudizio chiedendo l’accertamento dell’intero credito (o della serie di crediti derivanti dall’unico rapporto obbligatorio). Sulla scelta dell’improponibilità della domanda come “sanzione” e la possibilità di scoraggiare le condotte abusive con altri strumenti, cfr. A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Frazionamento*, cit., 1516, C. CONSOLO, *Spiegazioni*, I, cit., 601-604 e A. SCARPA, *Abuso del processo: clausola generale o pleonasma?*, in *Contr. impr.*, 2012, 1137 ss.



delle circostanze in presenza delle quali la domanda frazionata si può risolvere in un abuso degli strumenti processuali.

Le argomentazioni in motivazione vengono ulteriormente rafforzate mediante il riferimento ad alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità²⁵, all'obbligo delle parti di comportarsi, in giudizio, secondo lealtà e probità, previsto all'art. 88 cod. proc. civ.²⁶ e alle esigenze di stabilità dei rapporti, di giustizia sostanziale della decisione e della ragionevole durata del processo.

5. – Nel valutare se, nel caso in esame, i crediti siano potenzialmente ascrivibili all'ambito del medesimo giudicato, il Giudice di legittimità svolge alcune osservazioni relative ai c.d. limiti oggettivi dello stesso²⁷.

La Corte di Cassazione ribadisce che l'infrazionabilità della domanda si giustifica anche al fine di evitare contrasti tra giudicati e favorire la celerità dei processi. Afferma, pertanto, che: “Il giudicato – che pure ha per oggetto esclusivo la singola situazione giuridica soggettiva azionata (che segna, quindi, i suoi limiti oggettivi) e non produce quindi alcun effetto preclusivo in ordine agli altri diritti derivanti dal medesimo rapporto, né ai diritti maturati in relazione a differenti segmenti o frazioni dello stesso, copre, tuttavia, in quanto necessariamente compreso nell'ambito oggettivo della prima domanda, anche l'accertamento già compiuto in ordine alle questioni di fatto e di diritto comuni ad entrambe le domande (come l'esistenza del rapporto stesso dal quale lo stesso trae origine oppure la validità e l'efficacia del relativo titolo), quale necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere”. Di conseguenza, deve evitarsi la proposizione di pretese creditorie riconducibili allo stesso rapporto contrattuale in più giudizi, poiché ciò potrebbe dar luogo ad accertamenti contrastanti sulle questioni di fatto e di diritto che accomunano le domande²⁸.

²⁵ Cass. 29 novembre 2019, n. 31308, *Rep. Foro it.*, 2020, voce: «Procedimento civile», n.77, in cui, i titoli (una serie di mandati difensivi attribuiti ad un avvocato da parte della società) vengono considerati “del tutto omogenei”. La Corte ricorda anche Cass. 30 ottobre 2020, n. 24130 in *Foro it.*, che, però, a ben guardare, attiene ad una fattispecie diversa da quello in oggetto (si trattava, infatti, del frazionamento della domanda del compenso dovuto ad un avvocato per l'attività difensiva svolta in diversi gradi dello stesso processo).

²⁶ In merito S. PATTI, *Le clausole*, cit., 35.

²⁷ Come è noto, i limiti oggettivi del giudicato indicano l'*oggetto* del giudizio, su cui il giudice decide nel dispositivo. Per lungo tempo (e questa è ancora, pare, la posizione più diffusa in dottrina) esso è stato individuato nella situazione giuridica soggettiva, nella sua interezza, fatta valere in giudizio. Sul punto, si rinvia a C. CONSOLO, *Art. 2909*, in *Codice di procedura civile: commentario*, I, Utet, 2018, 112 ss.; nonché, ID., *Oggetto del giudicato e principio dispositivo*, I e II, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 214 ss., 569 ss.

²⁸ In questi termini, sono richiamate nel testo dell'ordinanza: Cass., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15896,



Sembrirebbe, così, che la Corte di Cassazione richiami l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente affermatosi specialmente in materia tributaria, per cui le questioni, di fatto e di diritto, che rappresentano un presupposto necessario dell'*inter* decisorio che il giudice compie per giungere alla decisione, sono accertate con efficacia di giudicato²⁹.

Al contempo, la Suprema Corte fa riferimento alle questioni pregiudiziali di merito c.d. logico-necessarie, relative al rapporto fondamentale da cui discende il diritto dedotto in giudizio (la validità del contratto, ad esempio)³⁰, su cui, afferma la Corte, pure si forma il giudicato, se il giudice le ha conosciute per arrivare alla decisione.

In tal modo, la Cassazione pare accogliere un'interpretazione dell'oggetto del giudi-

in *Foro it.*, 2008, I, 1116; Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916, in *Foro it.*, 2007, I, 0493; di recente, Cass. 26 febbraio 2019, n. 5486, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce: «Cosa giudicata civile», n. 37; Cass. 16 maggio 2019, n. 13152, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce: «Tributi in genere», n. 1066; Cass. 28 novembre 2017, n. 28318, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce: «Cosa giudicata civile», n. 42; Cass. 17 aprile 2013, n. 9317, cit.; Cass. 19 marzo 2012, n. 4282, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce: «Fallimento», n. 474.

²⁹ In estrema sintesi, le questioni rappresentano un tema della lite che, in quanto tale, diventa materia d'esame del giudice e che dev'essere trattato in contraddittorio. Si distingue generalmente tra questioni preliminari e pregiudiziali, in base al fatto che abbiano ad oggetto rispettivamente solo situazioni di fatto o anche rapporti giuridici e *status*. Nel processo tributario, è stato ritenuto possibile l'accertamento, con efficacia di giudicato, su vere e proprie questioni c.d. preliminari di fatto e di diritto, secondo la tendenza inaugurata dalle Sezioni Unite 16 giugno 2006, n. 13916, cit., richiamata nella presente pronuncia, su cui, *ex multis*, F. TESAURO, *Giudicato tributario, questioni pregiudiziali e imposte periodiche*, in *Boll. trib.*, 2006, 1173 ss. e M. BASILAVECCHIA-A. PACE, *Valenza ultrannuale del giudicato*, in *Corr. trib.*, 2006, 2693 ss. Più ampiamente, sull'oggetto del processo tributario, C. CONSOLO-C. GLENDI-A. CONTRINO (a cura di), *Abuso del processo e novità sul processo tributario*, Ipsoa, 2016, *passim*, cui si rimanda per una bibliografia più completa. Il "giudicato su questioni" della giurisprudenza tributaria potrebbe essere accostato all'istituto nordamericano dell'*issue preclusion* o *collateral estoppel* che, con più d'una semplificazione, si può dire consista nella formazione del giudicato su questioni di diritto, di fatto e miste. Sull'*issue preclusion*, tra tutti, si rinvia a: M. TARUFFO, "Collateral estoppel" e giudicato sulle questioni, I, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 651-687; ID., "Collateral estoppel" e giudicato sulle questioni, II, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 272-300; e D. VOLPINO, *L'oggetto del giudicato nell'esperienza americana*, 2007, Cedam, 287-409.

³⁰ È questione pregiudiziale di merito quel rapporto giuridico, diritto o *status* che rileva in quanto rapporto fondamentale rispetto al diritto dedotto in giudizio, che ne rappresenta un singolo effetto. Autorevole dottrina distingue tra pregiudizialità logica e pregiudizialità tecnica, ai fini dell'accertamento della questione con efficacia di giudicato a prescindere da una domanda di accertamento incidentale *ex art. 34 cod. proc. civ.* La pregiudizialità logica sarebbe la relazione che lega un rapporto obbligatorio complesso ai suoi effetti e, per tale dottrina, andrebbe sempre accertata con efficacia di giudicato. Persino chi nega rilevanza pratica alla distinzione tra pregiudizialità logica e tecnica, non nasconde che comunque essa ormai abbia guadagnato autonomia concettuale. Il tema del giudicato su questioni è estremamente ampio e su di esso non è possibile soffermarsi in questa sede. Sul punto, si rimanda a: S. SATTA, *Accertamenti incidentali, interventi e principi generali del diritto*, in *Foro it.*, 1947, cc. 29 ss.; S. MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Giuffrè, 1987, *passim*; C. CONSOLO, *Oggetto*, I e II, cit., 241 ss. e 569 ss.; R. TISCINI, *Itinerari ricostruttivi intorno a pregiudizialità tecnica e logica*, in *Giust. civ.*, 2016, 571 ss.



cato compatibile con la teoria della pregiudizialità logica: la domanda relativa alla situazione giuridica soggettiva che origina dal contratto deduce in giudizio, e pone ad oggetto del giudicato, l'intero rapporto contrattuale³¹. A questo proposito, va comunque tenuto in considerazione quanto statuito dalle Sezioni Unite nelle sentenze c.d. “gemelle” sulla rilevanza d'ufficio della nullità contrattuale del dicembre 2014, nn. 26243 e 26242³², per cui sulle questioni relative al rapporto fondamentale che rappresentano un *vincolo al motivo portante* della decisione³³ si forma quella che alcuni autori hanno definito non un vero e proprio giudicato, ma una “preclusione extraprocessuale³⁴”. Ciò significa che la parte che ha ottenuto, nel primo processo, una pronuncia favorevole che poggia sulla non nullità del contratto, non potrà poi rimettere in discussione la validità del rapporto contrattuale in un successivo giudizio per trarne un indebito vantaggio³⁵; la “preclusione extraprocessuale” opera solo tra le parti e non è opponibile ai terzi (a differenza del giudicato)³⁶.

La posizione adottata dai Giudici nella pronuncia commentata appare espressione della tendenza, sempre più frequente negli ultimi anni, ad allargare, se così si può dire, le maglie dell'accertamento giurisdizionale per ragioni non solo di economia processuale, ma anche di coerenza e stabilità delle decisioni.

6. – Ripercorsi i punti fondamentali della ricostruzione effettuata dalla Corte, occorre valutarne alcuni profili argomentativi.

³¹ C. CONSOLO, *Spiegazioni*, I, cit., 94-95 e p. 164.

³² Cass. 12 dicembre 2014, n. 26242, in *Foro it.*, 2015, I, 862; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26243, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce: «Contratto in genere, atto e negozio giuridico», n. 418, su cui C. CONSOLO-F. GODIO, *Patologia del contratto e (modi dell') accertamento processuale*, in *Corr. giur.*, 2015, 225-242 e S. DALLA BONTÀ, *Una “benefica inquietudine”*. Note comparate in tema di oggetto del giudicato nella giurisprudenza alla luce delle tesi zeuneriane, in *Il giusto processo civile*, 2011, 891 ss., *passim*.

³³ Espressione adoperata dalla stessa Corte di Cassazione in Cass. 12 dicembre 2014, n. 26242, cit., Cass. 12 dicembre 2014, n. 26243, cit.

³⁴ C. CONSOLO, *Spiegazioni*, I, cit., 130.

³⁵ ID., *Contratto e processo*, con la collaborazione di Federica Godio, in *Enc. dir.*, *Contratto*, Giuffrè, 2021, pp. 407-410. Vedi C. CONSOLO-F. GODIO, *Patologia*, cit., 228-233, per un raffronto dell'impostazione della Corte di Cassazione con la teoria del vincolo al motivo portante di matrice tedesca.

³⁶ C. CONSOLO-F. GODIO, *Patologia*, cit., 232, 235 s. Se la parte attrice non propone una domanda di accertamento sulla validità del contratto, la statuizione del giudice che stabilisce che il contratto è nullo non è opponibile ai terzi che abbiano effettuato un acquisto a titolo derivativo dal convenuto, trascritto dopo la proposizione della domanda originaria.



È difficile non aderire all'impostazione per cui il creditore che richiede l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi per ottenere il pagamento di crediti, liquidi ed esigibili, attestati in identici atti di riconoscimento di debito e fondati su titoli dello stesso tipo (il conferimento di mandati difensivi) stia tenendo un comportamento che aggrava la posizione del debitore, imponendogli uno sforzo eccessivo dal punto di vista dell'onere probatorio e dei costi della lite.

Nella pronuncia, l'accento viene posto, quindi, sull'obbligo di tenere un comportamento orientato dalla buona fede nei rapporti obbligatori, anche nel momento in cui questi si realizzano sul piano processuale, e sul giusto processo, inteso come processo veloce ed efficiente.

Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che, nello statuire il divieto di frazionamento in ragione della "sussistenza tra le stesse parti di crediti giuridicamente eguali che, pur se non conseguenti allo stesso contratto, siano nondimeno riconducibili al medesimo 'rapporto' che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (anche se in via di mero fatto) tra le parti"³⁷, la Cassazione sembra ricostruire tale situazione alla luce della nota figura del "contatto sociale", alla sussistenza del quale far conseguire quegli *obblighi di protezione*, privi di prestazione³⁸, i quali – a loro volta – impedirebbero di giustificare la pretesa di frazionamento³⁹.

³⁷ Cass. 24 maggio 2021, n. 14143, cit., punto 14.12, 19 s.

³⁸ Sul contatto sociale, vedi, tra tutti, L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1988, 1072-1099; C. CASTRONOVO, *Obblighi di protezione*, in *Enc. giur.*, Treccani, 1990, 1 ss. e A. NICOLUSSI, *Obblighi di protezione*, in *Enc. dir., Ann.*, Giuffrè, 2015, 659 ss. Da ultimo, sugli obblighi di protezione, A. ALBANESE, *Buona fede contratto legge*, in *Eur. dir. priv.*, 2021, spec. 34 ss.

³⁹ Come è noto, la teoria del contatto sociale nasce in area tedesca e solo successivamente viene recepita dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana (C.W. CANARIS, *Il contatto sociale nell'ordinamento giuridico tedesco*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 1 ss.). Nell'ordinamento interno, il contatto sociale è stato utilizzato, inizialmente, per ricondurre alla responsabilità contrattuale la *culpa in contrahendo*. In seguito, la teoria del contatto sociale è stata adoperata per introdurre nelle relazioni tra consociati "qualificate" dalla particolare perizia di una delle parti degli obblighi non soltanto di *non facere*, ma anche di *facere*: cioè, degli obblighi di protezione, che prescindono dalla sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti. Da tali obblighi deriva una "responsabilità da contatto sociale qualificato" o "rapporto obbligatorio da comportamento sociale tipico" (secondo la definizione offerta dal fondatore della categoria, e da egli stesso poi abbandonata, nella misura in cui fa riferimento ad un comportamento fattuale senza un fondamento negoziale, v. K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrecht*, I, *Allgemeiner Teil*, C.H. Beck, 1982). L'argomento è estremamente complesso e la bibliografia è potenzialmente sconfinata. In questa sede, ci si limita ad indicare, tra i molti, di recente A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *L'obbligazione come rapporto complesso*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, spec. 917 ss., P. GALLO, *Quale futuro per il contatto sociale in Italia?*, in *NGCC*, 2017, 1759 ss., P. GALLO, voce *Contatto sociale*, in *Dig. disc. priv.*, Utet, 2014, 91 ss., F. VENOSTA, *Prestazioni non dovute, "contatto sociale" e doveri di protezione "autonomi"*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 109 ss., C. CASTRONOVO, *Ritorno all'obbligazione senza prestazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 679 ss. e, ampiamente, ID., *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, 2006, spec. 443 ss. e le



Pur nei limiti delle presenti, brevissime, note, va tuttavia rilevato che il riferimento alla figura del contatto sociale non appare del tutto appropriato. Come è noto, la dottrina ritiene che il contatto sociale si configuri quando tra due soggetti, non legati da un rapporto contrattuale in senso stretto, si determina una relazione non episodica⁴⁰. La giurisprudenza, dal canto suo, ha ricondotto alla categoria del contatto sociale, concepita come una vera e propria fonte di obbligazioni⁴¹, diverse ipotesi in cui, generalmente, un soggetto svolge delle attività per cui sono necessarie particolari competenze e conoscenze⁴². In particolare, il c.d. contatto sociale qualificato si configurerebbe quando i consociati possono ragionevolmente fare *affidamento* l'uno nei confronti dell'altro ed imporrebbe un dovere di solidarietà “adeguatamente qualificato secondo la coscienza sociale del momento storico”, anche in assenza di un rapporto negoziale⁴³. Questi reciproci doveri di protezione dei rispettivi interessi non corrispondono al generale obbligo del *neminem laedere*, ma sono fondati proprio sull'art. 1175 cod. civ.⁴⁴ e derivano dal legame che si è determinato tra le parti. Con grande chiarezza e rigore dogmatico, tale ultima disposizione è stata definita una fonte autonoma di obblighi di protezione attraverso cui

osservazioni critiche di A. ZACCARIA, *La “teoria” del “contatto sociale”*, in *Studium Iuris*, 2018, ID., “*Contatto sociale” e affidamento, attori protagonisti di una moderna commedia degli equivoci*, 2017, in *juscivile*, 185 ss., ID., *La resistibile ascesa del contatto sociale*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 77 ss.

⁴⁰ In questi termini, M. PARADISO, *Corso di istituzioni di diritto privato*, Giappichelli, 2020, 510-511 che, per quanto riguarda la responsabilità da contatto sociale, fa riferimento alla relazione medico-paziente o studente-professore.

⁴¹ Si tratterebbe, infatti, di obbligazioni che sorgono, *ex art.* 1173 cod. civ., da “qualunque altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. Cfr. Cass. 12 luglio 2016, n. 14188, in *Foro it.*, 2016, voce: «Contratto in genere, atto e negozio giuridico», I, cc. 2685 ss. In senso critico, A. ZACCARIA, *La “teoria”*, cit., 594 ss.

⁴² A. ZACCARIA, *La resistibile ascesa*, cit., 98. In particolare, l'elaborazione giurisprudenziale della categoria comincia dalla pronuncia della Corte di Cassazione in cui si è ricondotto al contatto sociale il rapporto tra il medico di una struttura sanitaria e il proprio paziente (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in *Foro it.*, 1999, I, cc. 3332 ss., con nota di A. DI MAJO, *L'obbligazione senza prestazione approda in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 1999, 441 ss.). Tale ipotesi, adesso, è disciplinata dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (legge “Gelli-Bianco”) come una fattispecie di responsabilità extracontrattuale (*ex multis*, G. ALPA, *Ars interpretandi e responsabilità sanitaria a seguito della nuova legge Bianco-Gelli*, in *Contr. impr.*, 2017, 728 ss.). Il contatto sociale è stato, però, nel corso degli anni, usato dalla giurisprudenza anche per descrivere la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei pazienti, dell'insegnante di un allievo che abbia arrecato un danno a sé stesso, dell'istituto scolastico, del notaio anche in mancanza di un contratto di prestazione d'opera professionale, del mediatore, su cui v. *infra*, nota 49, nonché della pubblica amministrazione nei confronti del privato, nei rapporti dei privati con le banche e in materia penale. Per una casistica, v. sempre, A. ZACCARIA, *La resistibile ascesa*, cit., 97 ss.

⁴³ A. ZACCARIA, *La teoria*, cit., 594 ss.

⁴⁴ L. MENGONI, *Responsabilità*, cit., 1098.



potrebbe applicarsi la responsabilità per inadempimento nel caso in cui una delle parti tra cui si è creato il contatto sociale subisca un pregiudizio alla propria sfera giuridica⁴⁵.

Nel caso in esame, per valutare se il richiamo al contatto sociale sia effettivamente pertinente, bisogna considerare quella nozione di “medesimo fatto costitutivo”, alla quale la Corte riconduce il rapporto professionale tra le parti⁴⁶. Ebbene, se a questo scopo si prendono in considerazione proprio le fattispecie di rapporti ripetutamente richiamati dalla Corte, cioè quelle dei corrispettivi dovuti in conseguenza di forniture rese in esecuzione dello stesso contratto quadro ovvero quelle dei compensi dovuti per diversi incarichi nell’ambito di un contratto di consulenza professionale, ci si avvede che trattasi di casi in cui, a monte, tra le parti vi è un vero e proprio contratto, comunque un rapporto che gravita nell’ambito problematico delle relazioni negoziali. Circostanza che, per definizione, è assente nella condivisa configurazione del contatto sociale: categoria elaborata per disciplinare, semmai, situazioni relazionali che prescindono dalla presenza di un contratto.

Si tratta, allora, di chiedersi se, piuttosto che adoperare la categoria del contatto sociale, quando vi siano numerosi contratti dello stesso tipo, susseguitisi nel tempo con continuità e regolarità, si possa ricondurre tale complessivo rapporto sviluppato tra le parti ad una dimensione del tutto negoziale, anzi – più precisamente – ad un’unica fonte contrattuale, attraverso un’adeguata ricostruzione della causa in concreto del negozio, categoria idonea a rappresentare l’aspetto funzionale dell’attività contrattuale dei privati anche in presenza di una pluralità di singoli atti⁴⁷. Da tale fonte discenderebbero, allora, gli obblighi di comportarsi secondo correttezza e buona fede, senza necessità di interpretare in maniera estensiva la nozione di unico rapporto obbligatorio ed evitando il ricorso alla (incerta) figura del contatto sociale⁴⁸.

⁴⁵ AA.VV., *I cinquant’anni del codice civile. Atti del convegno di Milano, 4-6 giugno 1992*, vol. I, L. MENGONI, *Le obbligazioni*, Giuffrè, 1993, 245.

⁴⁶ Cass. 24 maggio 2021, n. 14143, cit., punto 14.10, 17 s.

⁴⁷ Sulla causa in concreto, vedi V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 957-988, C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 251 ss., ID., *La causa*, in *Diritto civile. Il contratto*, 3, Giuffrè, 2019, spec. 410 ss.

Amplius, tra i molti, M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Cedam, 2015, *passim*. Recentemente, R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008, *passim*.

⁴⁸ In passato è stato osservato che la Corte di Cassazione ha fatto ricorso al contatto sociale per estendere l’area della responsabilità civile, anche quando ciò, forse, non era davvero necessario. Ci si riferisce, ad esempio, alla sentenza del 14 luglio 2009, n. 16382, in *Rep., Foro it.*, 2009, voce: «Mediazione e mediatore», n. 50, in cui l’obbligo del mediatore di fornire alla parte intermediata delle informazioni esatte è stato ricondotto al contatto sociale. Tale impostazione è stata fortemente criticata, in quanto tale obbligo troverebbe la



In altri termini, un simile assetto di rapporti potrebbe essere ricondotto ad un'unica operazione economica perseguita dalle parti, in funzione del medesimo interesse⁴⁹. Con quest'ultima nozione la dottrina fa riferimento all'operazione negoziale nella sua unitarietà e complessità, composta dal regolamento, dagli atti e dagli elementi che determinano un organico assetto di interessi⁵⁰. Attraverso il ricorso alla categoria dell'operazione economica si potrebbe così raggiungere una tutela più adeguata delle ragioni del debitore, senza “forzare” la figura del contatto sociale⁵¹ che, nel caso di specie, per quanto si ha avuto modo di rilevare, non appare del tutto persuasiva, e dando ugualmente rilievo alle concrete vicende dei rapporti tra parti.

7. – Nel provvedimento oggetto della presente riflessione, la Corte, anche se non vi fa espresso richiamo, sembra quasi sottendere, nelle sue argomentazioni, il riferimento all'*exceptio doli generalis*⁵². Si tratta, come è noto, di quel principio, ormai parte del

propria fonte legale già nell'art. 1759 cod. civ., che impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze, a lui note, che possono influire sulla conclusione di un affare. A. ZACCARIA, *La teoria*, cit., 596.

⁴⁹ Per il rapporto tra unica operazione economica e causa in concreto, v. E. GABRIELLI, *Autonomia*, cit., 460-467. Nega l'autonomia della nozione di operazione economica rispetto alla causa in concreto del contratto A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, Giappichelli, 2019, 210.

⁵⁰ E. GABRIELLI, *Autonomia*, cit., 446.

⁵¹ In merito, C. SCOGNAMIGLIO, *Il contatto sociale qualificato (ri)approda in Cassazione*, in *NGCC*, 2020, 1162, per cui il rischio di immettere nel sistema “contatti sociali non fondati su elementi ordinamentali” potrebbe condurre ad un'espansione incontrollata dell'area della responsabilità civile.

⁵² Sostiene che il Collegio adoperi, pur senza espressamente farvi riferimento, l'*exceptio doli generalis* nel trattare la fattispecie della domanda frazionata, nelle Sezioni Unite del 2007 e del 2017, già citate, T. DALLA MASSARA, *Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un'esemplificazione*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, 2018, 130. L'*exceptio doli generalis seu presentis* è figura che, nel diritto romano, rappresentava un'arma del convenuto per respingere pretese attoree che, sebbene fondate sullo *ius civile*, si presentavano inique, tenuto conto delle relazioni e del rapporto tra le parti. Il “dolo generale”, dunque, era una forma, per così dire, impropria di dolo, che si verificava nella cornice del processo, e che si differenziava dal “dolo speciale o *praeteritus*”, il dolo, cioè, oggi inteso come vizio della volontà (in part., T. DALLA MASSARA, *Sulla comparazione*, cit., 123 ss.). Nella nostra giurisprudenza, la figura ha trovato applicazione soprattutto con riferimento al contratto autonomo di garanzia, nell'ambito del pagamento a prima richiesta. L'eccezione di dolo generale, quando viene adoperata, si concretizza nelle ipotesi in cui “l'esercizio del diritto avviene in maniera tendenzialmente maliziosa” (F. RANIERI, voce *Eccezione di dolo generale*, in *Dig. disc. priv.*, Utet, 1991, 324). Sull'*exceptio doli generalis*, inoltre, tra i molti, A. DOLMETTA, voce *Exceptio doli generalis*, in *Enc. giur.*, Treccani, 1997, 1 ss. L. GAROFALO (a cura di), *L'eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e teoriche dottrinali*, Cedam, 2006, in cui, con riferimento al problema della domanda frazionata, si veda, in part., T. DALLA MASSARA, *Eccezione di dolo generale, exceptio litis dividuae e domande frazionata*, *ivi*, 251 s.; nonché il lavoro monografico di G. MERUZZI, *L'exceptio doli. Dal diritto civile al diritto commerciale*, Cedam, 2005.



diritto vivente, in forza del quale una domanda che, per il modo in cui sia proposta, risulti scorretta e “non conforme ai principi etici” del nostro ordinamento, di per sé non merita accoglimento⁵³. Infatti, i giudici sottolineano che il frazionamento della domanda può incidere “negativamente tanto sulla ‘giustizia’ sostanziale della decisione [...] quanto sulla ragionevole durata dei processi”⁵⁴ e, in tali casi, la relativa domanda può essere respinta⁵⁵.

Tuttavia, la Cassazione ricorda, comunque, condivisibilmente, che nella valutazione di liceità del frazionamento delle pretese creditorie, ciò che è dirimente è la sussistenza di un interesse apprezzabile del creditore⁵⁶. Proprio l’interesse ad agire, quale modalità di individuazione dell’oggetto dell’accertamento, dovrebbe essere allora lo strumento per verificare se i singoli crediti derivanti da un rapporto obbligatorio unitario possano essere dedotti in giudizio separatamente⁵⁷. A tale proposito, è stato autorevolmente osservato che, nel caso in cui non vi sia un interesse, concreto ed attuale, ad azionare in diversi giudizi i crediti afferenti allo stesso rapporto, la domanda dell’attore va rigettata in rito, per carenza di una condizione dell’azione, senza ricorrere alla figura dell’abuso del processo. La pronuncia di rito non preclude, d’altra parte, la proposizione, in futuro, di una nuova domanda relativa all’intero credito⁵⁸. Come è stato, pertanto, affermato: “*La domanda ‘frazionata’ non sarà sempre inammissibile o, viceversa, sempre ammissibile: la*

⁵³ T. DALLA MASSARA, *La domanda*, cit., 353-354.

⁵⁴ Cass. 24 maggio 2021, n. 14143, cit., punto 14.14, 22.

⁵⁵ Va ricordato che l’*exceptio doli generalis* imporrebbe un rigetto *nel merito* della domanda proposta, a differenza, invece, del rigetto in rito che si verifica nelle ipotesi di abuso degli strumenti processuali (C. CONSOLO, *Spiegazioni*, I, cit., 603). La differenza è essenziale, in quanto nel primo caso, una volta respinta la domanda, sulla pronuncia cadrebbero gli effetti preclusivi del giudicato; nel secondo caso, la sentenza di rito, come è noto, è suscettibile di passare in giudicato soltanto formale, con conseguente riproponibilità della domanda in un successivo giudizio. Anche per tale ragione, è auspicabile che l’improponibilità della domanda frazionata risulti in un rigetto nel rito, in modo da non dar luogo a vuoti di tutela. In giurisprudenza, Cass. 24 maggio 2021, n. 14143, cit., 25 ss.; Cass. 16 aprile 2019, n. 10641, in *Rep. Foro. it.*, voce «Cosa giudicata civile», n. 8; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23130, in *Rep. Foro. it.*, voce «Cosa giudicata civile», n. 9; Cass. 11 giugno 2008, n. 15476, in *Rep. Foro. it.*, voce «Procedimento civile», n. 74.

⁵⁶ Dall’ordinanza: “*Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria tra le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti*”. Cass. 24 maggio 2021, n. 14143, cit., punto 15, 24 s.

⁵⁷ M. MARINELLI, *La clausola*, cit., 159-161, nt. 353.

⁵⁸ C. CONSOLO, *Spiegazioni*, I, cit., 602-603.

JUS CIVILE



deduzione in giudizio di una parte della pretesa sostanziale si deve ritenere ammissibile quando sussista l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c."⁵⁹.

In conclusione, l'ordinanza consente di riflettere sullo stretto legame tra diritto sostanziale e diritto processuale, che ben si coglie nella giurisprudenza sul frazionamento del credito. L'obbligo di comportarsi secondo buona fede sussiste fino al momento di esercizio del diritto d'azione: nella fase in cui eseguono il vincolo contrattuale le parti tendono alla realizzazione di un progetto comune; il processo, invece, è un "duello", nel quale "gli avversari devono combattere lealmente"⁶⁰.

La buona fede, in sede processuale, quindi, si rivela funzionale all'esigenza di valutare unitariamente un quadro probatorio complesso, di non dar luogo ad accertamenti contrastanti, di assicurare la speditezza dei giudizi ed il principio di effettività⁶¹.

Si ha l'impressione, infatti, che, nel provvedimento, a guidare il Collegio siano soprattutto i valori dell'efficienza e dell'economia processuale, spesso richiamati. Assicurare tali valori sembra, in definitiva, la ragione principale per cui la Corte si serve dello *strumento* della buona fede per censurare la domanda frazionata.

⁵⁹ M. MARINELLI, *La clausola*, cit., p. 161, nt. 353.

⁶⁰ S. PATTI, *Le clausole*, cit., 32.

⁶¹ Sul principio di effettività, vedi, in particolare, G. VETTORI, *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in *Enc. dir., Ann.*, X, Giuffrè, 2017, 381-407, nonché, anche se in una prospettiva non del tutto coincidente, P. PERLINGIERI, *Il "giusto rimedio" nel diritto civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2011, 1 ss.

Di recente, M. LIBERTINI, *Le nuove declinazioni del principio di effettività*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, 1071 ss. e, per una prospettiva di diritto europeo, H. MICKLITZ, *The ECJ between the individual citizen and the member states – a plea for a judge-made European law on remedies*, in *EUI Working Paper, Law*, Cadmus EUI, 2011 e le riflessioni di F. PIRAINO, *Il diritto europeo e la "giustizia contrattuale"*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, 233 ss.